CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

PROPOSTA N. 30162 **Torino, 17/11/2026**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO PER N. 8 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 72.773,06.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie,"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico

riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;

- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali ed in conto capitale relative a n. 8 provvedimenti giudiziali - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 72.773,06;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 761 del 15/12/2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: *«Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

VERIFICATO che:

- con l'ordinanza del 9 settembre 2026 (allegato 2), depositata il 15 ottobre 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – Sezione Terza, R.G. n. 428/2026, nell'istanza di sospensione della sentenza impugnata avanti la Corte di Cassazione, promosso dal Comune di Torino contro *omissis* e nei confronti di SORIS S.p.A., cointeressato, per la revoca della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. 2, n. 228/2026 - relativa all'annullamento dell'avviso di pagamento dell'acconto della TARI 2024 - ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 575,00.

Il pagamento di suddette spese, che viene portato a riconoscimento nel presente provvedimento è stato effettuato in data 16 ottobre 2026 con atto di liquidazione ALIQ 13500 (allegato 3), come indicato nella relazione dell'avvocato officiato delle lite onde evitare il rischio dell'aggravarsi della posizione debitoria in capo all'Ente, nelle more del completamento dell'iter ex articolo 194, comma 1, lettera a);

- con la sentenza del 21 agosto 2026, n. 1952/2026 (allegato 4), pubblicata il 22 agosto 2026, il Giudice di Pace di Torino - Sezione Seconda Civile, nel ricorso R.G. 22589/2023 promosso dal Comune di Torino contro Società Reale Mutua di Assicurazioni e *omissis*, litisconsorte necessario - per il risarcimento danni relativi al sinistro n. 80/2008 di due dipendenti dell'Ente – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 1.265,00, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge, oltre ad euro 237,00, per un totale complessivo di Euro 2.082,79;
- con la sentenza del 16 ottobre 2026, n. 1958/2026 (allegato 5), pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 28 ottobre 2026, il TAR Piemonte – Sezione Seconda, nel ricorso R.G. n. 992/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e nei confronti di *omissis*, non costituito in giudizio - per l'annullamento dell'ordinanza di rimessione in pristino di opere abusive - ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, per un totale complessivo di Euro 5.027,36;
- con la sentenza del 22 ottobre 2026, n. 2022/2026 (allegato 6), pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 24 ottobre 2026, il TAR Piemonte – Sezione Seconda, nel ricorso R.G. 520/2023 promosso da *omissis* e *omissis* contro il Comune di Torino – per l'annullamento dell'ordinanza di rimozione e ripristino di opere abusivamente eseguite nell'immobile di proprietà dei ricorrenti - ha condannato la Città al pagamento delle spese processuali per Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 8.436,48;
- con la sentenza del 22 ottobre 2026, n. 1219/2026 (allegato 7), pubblicata in pari data, il Giudice di Pace di Siracusa – Sezione Unica, nel ricorso R.G. 4470/2025 promosso da *omissis* contro SORIS S.p.A. e contro il Comune di Torino – in opposizione all'intimazione di pagamento per sanzioni derivanti da violazione del codice della strada e per TARI relativa all'anno 2007 – ha condannato la Città e SORIS S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 450,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, per un importo complessivo a carico del Comune di Torino per Euro 328,30 (pari al 50% del dovuto);
- con la sentenza del 14 ottobre 2026, n. 420/2026 (allegato 8), pubblicata e notificata a mezzo pec il 23 ottobre 2026, la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro, nell'appello incidentale R.G. 101/2026 promosso dall'INPS contro *omissis* e contro il Comune di Torino - per il riconoscimento all'indennità di maternità, per il periodo successivo ai termini di legge dalla cessazione del rapporto di lavoro - ha condannato la Città a pagare a *omissis* Euro 11.575,60 a titolo di indennità di maternità per astensione anticipata ed euro 9.646,33 a titolo di indennità per congedo di maternità obbligatoria, dedotto l'importo di euro 2.020,85 percepito a titolo di

maternità dei comuni, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo. Ha inoltre condannato il Comune di Torino a rimborsare a *omissis*a le spese del primo e del secondo grado di giudizio, liquidate per il primo in euro 3.727,00 e per l'appello in euro 3.966,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore; e a rimborsare all'INPS le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro 3.727,00 e per l'appello in euro 3.966,00, oltre accessori come per legge – per un importo complessivo a titolo di spese di lite che vengono portate a riconoscimento nella presente proposta di Euro 20.492,34. Per quanto attiene al pagamento delle indennità di maternità riconosciute a *omissis* in conto capitale per l'importo di Euro 20.603,88 (allegato 9) provvederà la Divisione Personale con propri stanziamenti di Bilancio, come indicato nella relazione dell'avvocato officiato della lite;

- con la sentenza del 28 ottobre 2026, n. 459/2026 (allegato 10), pubblicata in pari data, la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro, nell'appello R.G. n. 116/2026 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* – avverso la sentenza del Tribunale di Torino - Sezione Lavoro n. 2454/2025, pubblicata il 13 gennaio 2026 per la compartecipazione alla retta dovuta per ricovero della stessa in una struttura residenziale per prestazioni socio-sanitarie – ha condannato la Città a rifondere a *omissis*, come rappresentata dal tutore, le spese di lite del grado, liquidate in Euro 6.946,00, oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a ed I.v.a e ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, per un importo complessivo di Euro 10.199,55;
- con la sentenza del 5 novembre 2026, n. 2170/2026 (allegato 11), pubblicata in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Prima, nel ricorso R.G. 504/2023 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino - per l'annullamento del provvedimento di determinazione e irrogazione di sanzione pecuniaria per opere edilizie realizzate nell'immobile, oggetto di domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica - ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, per un importo complessivo di Euro 5.027,36.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 12) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 72.773,06= relativo a spesa corrente.
Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 14).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di riconoscere, ai sensi dell’articolo 194 del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese legali ed in conto capitale per n. 8 provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro di Euro 72.773,06=, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 12) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:
• l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
• le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
• il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
• trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
• le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 72.773,06 risultano già stanziate per Euro 52.169,18 nel Bilancio di previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA-PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"- di cui, Euro 51.594,18 risultano ancora da liquidare, ed Euro 575,00 risultano già liquidati, nelle more del completamento dell’iter ex articolo 194, comma 1, lettera a), relativamente all’ordinanza del 9 settembre 2026, n. 271/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – Sezione Terza, pubblicata il 15 ottobre 2026 (allegati 2 e 3) - e, per quanto riguarda le indennità di maternità da liquidare relativamente alla sentenza del 14 ottobre 2026, n. 420/2026 (allegato 8 e 9), pari ad Euro 20.603,88, verranno sostenute dalla Divisione Personale che provvederà impegnando e liquidando sui propri capitoli di Bilancio (allegato 13), come indicato nella relazione dell’avvocato officiato della lite; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio.

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Direttrice del Dipartimento Avvocatura ed alla Dirigente della Divisione Personale, affinché provvedano con urgenza all’impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all’Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:
• R.G. n. 428/2026 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* e nei confronti di SORIS S.p.A., cointeressato, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte – Sezione Terza – ordinanza n. 271/2026 del 9 settembre 2026, pubblicato il 15 ottobre 2026 (lite 133/2026 RM-LM);
• R.G. 22589/2023 promosso dal Comune di Torino contro Società Reale Mutua di Assicurazioni e *omissis*, litisconsorte necessario, innanzi il Giudice di Pace di Torino – Sezione Seconda Civile - Sentenza n. 28197/2026 del 21 agosto 2026, pubblicata il 22 agosto 2026 (lite 421/2023 AM);
• R.G. 992/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e nei confronti di *omissis*, non costituito in giudizio, innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda - Sentenza n. 1958/2026 pubblicata il 16 ottobre 2026 (lite 327/2024 EB);
• R.G. 620/2023 promosso da *omissis* e *omissis*contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Seconda - Sentenza n. 2022/2026, pubblicata il 22 ottobre 2026;
• R.G. 4470/2025 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e Soris Sp.A., innanzi il Giudice di Pace di Siracusa – Sezione Unica – Sentenza n. 1219/2026 pubblicata il 22 ottobre 2026 (lite 561/2025 MG);
• R.G. 101/2026 promosso dall'INPS contro *omissis* e contro il Comune di Torino, innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro – Sentenza n. 420/2026 del 14 ottobre 2026, pubblicata il 23 ottobre 2026 (lite 184/2026 LV);
• R.G.L. 116/2026 promosso dal Comune di Torino contro *omissis*, innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Lavoro – Sentenza n. 459/2026 del 28 ottobre 2026, pubblicata in pari data (lite 71/2026 ST);
• R.G. 504/2023 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima - Sentenza n. 2170/2026 del 5 novembre 2026 (lite 217/2023 IT).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-30162-2026-All_12-Allegato_1_prop_30162.xls.p7m
2. PROP-30162-2026-All_14-All_14_Verbale_n._60_del_11.11.2026.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento